



DPE-0001351-A-14/02/2022

# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2021-003041/Uff. IX  
*Affari europei e Internazionali*

Roma, data del protocollo

All. 1

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento Politiche Europee  
(rif. DPE 773-P del 28 gennaio 2022)

OGGETTO: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio di informazioni tra le Autorità di polizia degli Stati membri, che abroga la decisione quadro del Consiglio 2006/690/GAI – COM (2021) 782

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la Relazione sulla proposta di Regolamento indicata in oggetto, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si fa riserva di inviare quanto prima possibile la pertinente tabella di concordanza, di cui al comma 5 del citato art. 6.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Riccardo Carpino



## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la Decisione quadro 2006/960/Gai del Consiglio

- **Codice della proposta:** COM (2021) 782
- **Codice interistituzionale:** 2021 0411 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

*La proposta prevede la revisione della disciplina sullo scambio di informazioni fra autorità di contrasto degli Stati membri contenuta nella Decisione quadro 2006/960/GAI (c.d. Decisione quadro "svedese"). Essa prevede una normativa minima comune sui punti di contatto unici nazionali e la riduzione dei canali di contatto utilizzati per lo scambio di informazioni, valorizzando il ruolo di EUROPOL.*

#### **quadro normativo**

*Decisione quadro 2006/960/GAI*

*Regolamento 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del Sistema Informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale*

*Regolamento UE 2016/794 (istituzione dell'Agenzia EUROPOL per la cooperazione nell'attività di contrasto)*

*Direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione PNR*

*Decisione 2008/615/GAI e decisione 2008/616/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (decisioni Prüm).*

*Direttiva 2016/680 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento e perseguimento di reati.*

#### **finalità generali:**

- *garantire alle autorità di contrasto un accesso equivalente alle informazioni disponibili in altri Stati membri ai fini della prevenzione e individuazione di reati. Per accesso equivalente si intende che le condizioni per la richiesta e la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle Autorità degli Stati membri sono analoghe a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione alle proprie autorità nazionali;*
- *stabilire standard minimi comuni per il funzionamento dei punti di contatto nazionali unici;*
- *limitare la proliferazione di canali di comunicazione per lo scambio di informazioni*

sull'attività di contrasto, rafforzando il ruolo di Europol come snodo per lo scambio di informazioni sui reati rientranti nel mandato dell'Agenzia;

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

*La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto, secondo l'articolo 87 del TFUE, l'UE sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le Autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi per le dogane e gli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.*

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

*La proposta rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5, par. 2 del TUE), in quanto i flussi informativi tra le Autorità di contrasto degli Stati membri e quelli con Europol non possono essere garantiti senza un modello di cooperazione comune, a causa della dimensione transnazionale del terrorismo e delle gravi forme di criminalità.*

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

*La proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché il suo obiettivo è il miglioramento dell'efficacia dei flussi informativi tra le autorità di contrasto, finora regolato dalla decisione quadro 2006/960/GAI, adottata prima dell'approvazione del Trattato di Lisbona. Tale revisione non eccede le finalità su cui si basa la proposta di Direttiva e, cioè, la maggiore efficienza dello scambio informativo in funzione di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali a fini di polizia, di cui alla Direttiva 2016/680.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

*Le finalità generali del progetto è quella di aggiornare il quadro dello scambio di dati tra Autorità degli Stati membri competenti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, rivedendo anche la disciplina generale dei punti di contatto nazionali. Tale revisione si rende necessaria in quanto la decisione quadro 2006/960/GAI è ormai risalente nel tempo, e sono nel frattempo intervenuti significativi mutamenti nella disciplina generale del diritto unionale, in particolare la Direttiva 2016/680 (attuata dall'Italia con il decreto legislativo 18/5/2018, n. 51), sul trattamento dei dati personali a fini di prevenzione e accertamento dei reati.*

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Lo scambio informativo fra Autorità competenti degli Stati membri dell'UE e con EUROPOL costituisce uno strumento consolidato nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo e alle più gravi forme di criminalità. Una revisione della relativa disciplina comunitaria appare conforme all'interesse nazionale.*

*Seppure, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, il Servizio*

per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione Centrale della polizia criminale sia stato individuato da tempo come punto di contatto<sup>1</sup> nelle materie oggetto delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI (c.d. decisioni Prüm) per lo scambio informazioni su Banca dati DNA, Fingerprints e Vehicle registration data e, sebbene detta Articolazione acquisisca la documentazione in ingresso attraverso i canali SIENA, Interpol e S.I.Re.N.E – anche l'Unità nazionale Europol e l'unità informazione passeggeri (UIP) nazionale per il trattamento dei dati PNR di cui alla direttiva 2016/681 sono collocate nell'ambito del citato Servizio – si ritiene di evidenziare la "criticità" di seguito riportata.

Mentre la decisione 2006/960/GAI prevedeva uno scambio di informazioni tra "autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge"<sup>2</sup>, nell'attuale proposta di direttiva si prospetta un ruolo primario centrale del punto di contatto unico, attraverso il quale si realizzerebbe lo scambio informativo.

Tale indicazione, benché mitigata dall'art. 8 della Proposta di Direttiva (che consente anche alle autorità di contrasto di presentare una richiesta di informazioni direttamente alle autorità di contrasto di un altro Stato membro, trasmettendo copia della richiesta al proprio punto di contatto e a quello del Paese cui si richiede la collaborazione), introduce un fattore di rigidità del sistema. Infatti, laddove "il punto di contatto unico" dovesse consentire di realizzare la standardizzazione del flusso informativo, parimenti si determinerebbe una eccessiva burocratizzazione dello scambio di informazioni che in materie rilevanti come la sicurezza nazionale deve essere invece improntato alla massima fluidità e tempestività.

A conferma di tale assunto, un punto di contatto unico nazionale su due fronti sostanzialmente diversi – quali sono quelli del SOC (serious organized crime) e CT (counter terrorism) – sarebbe, almeno nel sistema italiano, una articolazione non direttamente detentrica dei dossier tematici. Di conseguenza, il transito per il punto di contatto costituirebbe un passaggio meramente formale destinato a ridurre la tempestività del flusso informativo. Il rallentamento poi, si duplicherebbe se, anche nel Paese destinatario, il punto di contatto nazionale non fosse coincidente con l'autorità di contrasto di settore.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Si ritiene che la "criticità" evidenziata alla lettera B), punto 2 "Conformità del progetto all'interesse nazionale", debba essere sollevata dai rappresentanti nazionali nelle sedi negoziali europee, fornendo eventualmente un'opzione alternativa quale, ad esempio, potrebbe essere l'adesione su base volontaria alla individuazione del punto di contatto unico.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Il fondo sicurezza interna di cui al Regolamento UE 2021/1149 prevede, come obiettivi specifici, anche il miglioramento e l'agevolazione dello scambio di informazioni e il miglioramento e intensificazione della cooperazione transfrontaliera. Le risorse del Fondo potrebbero quindi essere impiegate per finanziare i programmi nazionali necessari per l'attuazione della Direttiva.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

L'Italia ha attuato la decisione quadro 2006/960/GAI con il decreto legislativo 23/4/2015, n. 54, che ha individuato come autorità nazionali competenti all'applicazione della decisione le forze di

<sup>1</sup> Per l'Italia, designato ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Decreto Legislativo 23 aprile 2015, n. 54.

<sup>2</sup> Per l'Italia, "le forze di polizia di cui all'art. 16, primo comma, della Legge n. 121/1981" - art. 1, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 aprile 2015, n. 54.



polizia di cui all'art. 16 della legge 1/4/1981, n. 121.

La proposta in esame contiene una revisione del sistema di scambio di informazioni tra Autorità di contrasto degli Stati membri, ora disciplinato dalla decisione quadro 2006/960/GAI, attuata dall'Italia con il decreto legislativo 23/4/2015, n. 54. Essa rientra, pertanto, nell'ambito della potestà della legislazione esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione.

Per i profili di interesse del Ministero dell'Interno, si veda quanto osservato alla lettera B), punto 2 "Conformità del progetto all'interesse nazionale".

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La proposta incide sull'attività di ordine pubblico e sicurezza, riservata alla potestà legislativa dello Stato (art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione). Non appare pertanto necessario l'invio della Relazione alle Regioni.

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Per i profili di interesse del Ministero dell'Interno, si veda quanto osservato alla lettera B), punto 2 "Conformità del progetto all'interesse nazionale".

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

*Nulla da rilevare.*

### **Altro**

*Nulla da osservare.*